



**COMUNE DI SPINEA**  
(Provincia di Venezia)

***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)***

(approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 27.03.2013)

## INDICE

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Gestione dei rifiuti e servizi indivisibili
- Art. 3. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
- Art. 4. Delibera di approvazione delle tariffe del tributo e costo del servizio gestione rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo e soggetti passivi
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Superficie degli immobili

### **TITOLO III - TARIFFE**

- Art. 9. Articolazione della tariffa
- Art. 10. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 11. Commisurazione del nucleo familiare
- Art. 12. Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività
- Art. 13. Scuole statali
- Art. 14. Tariffa del tributo giornaliera
- Art. 15. Tributo provinciale

### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

- Art. 16. Riduzioni delle utenze domestiche
- Art. 17. Riduzioni per il recupero

### **TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

- Art. 18. Maggiorazione per i servizi indivisibili
- Art. 19. Aliquote

### **TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

- Art. 20. Obbligo di dichiarazione e suoi contenuti
- Art. 21. Poteri del comune
- Art. 22. Sanzioni e penalità
- Art. 23. Riscossione
- Art. 24. Interessi
- Art. 25. Rimborsi e compensazione
- Art. 26. Importi minimi
- Art. 27. Trattamento dei dati – privacy
- Art. 28. Contenzioso

### **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 29. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 30. Clausola di adeguamento
- Art. 31. Disposizioni transitorie

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale per la gestione dei rifiuti e dei servizi indivisibili nel Comune di Spinea, secondo quanto disposto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ( *in seguito D.L. 201/2011*), convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2. Gestione dei rifiuti e servizi indivisibili

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, è disciplinata da apposito Regolamento Comunale ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 152 del 3/4/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed è attuata dal Comune di Spinea.
2. I servizi indivisibili si identificano con quelli che il Comune offre in modo indistinto alla collettività.

### Art. 3. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi, secondo l'art. 14, comma 1, del D.L. 201/2011 a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/09/2011, n. 148 e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
2. Il tributo si articola in due componenti:  
*componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;  
*componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 18 del presente regolamento.
3. Il tributo è determinato secondo quanto previsto all'art. 4, ed è applicato e riscosso dal Comune o da altro soggetto da questo incaricato, anche in forza di quanto previsto all'art. 23 del presente Regolamento.
4. Il tributo afferente alla componente rifiuti è determinato in base a tariffa commisurata ad anno solare e decorre dal 1° gennaio di ogni esercizio.
5. Ove previsto il relativo servizio di raccolta stradale, è obbligatorio il ritiro dei dispositivi di accesso all'apposita apparecchiatura elettronica per accedere ai contenitori stradali così come indicato dalle istruzioni fornite dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti con apposita modulistica chiamata "CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO".

### Art. 4. Delibera di approvazione delle tariffe del tributo e costo del servizio gestione rifiuti

1. Le tariffe del tributo, componente rifiuti, sono determinate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/99 .
2. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono approvate, entro i termini stabiliti dalla legge, dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Gestore, assicurandone l'integrale copertura dei relativi costi.

3. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento;
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
7. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
9. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e delle tariffe del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.
10. In caso di accertamento, consuntivo, della mancata integrale copertura dei costi del servizio, il recupero della differenza verrà operato mediante conguaglio da inserirsi nel piano finanziario dell'esercizio successivo o nel primo avviso di pagamento utile.
11. I Servizi Sociali sono competenti per l'erogazione di contributi, totali e/o parziali, per il pagamento del tributo a soggetti a cui gli stessi riconoscono gravi condizioni di disagio economico

#### **Art. 5. Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI**

#### **Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo e soggetti passivi**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Soggetto passivo del tributo è colui che possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo locali, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale,
3. Qualora più soggetti usino a qualsiasi titolo i medesimi locali o aree scoperte ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento del tributo. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo.
4. Il soggetto passivo è tenuto a presentare la "dichiarazione di inizio" di cui al successivo articolo 20. In mancanza della dichiarazione, il tributo viene applicato, con vincolo di solidarietà, all'intestatario della "scheda familiare anagrafica" o in alternativa ad un componente del nucleo familiare, così come definito al comma successivo.
5. Il nucleo familiare, ai fini della tariffa, è composto dai componenti del nucleo familiare stesso, dai coabitanti, nonché da coloro che con tali soggetti usano in comune i locali.
6. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
8. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (ad es. unità abitative ammobiliate ad uso turistico, di case e appartamenti per vacanze, residence, affittacamere, bed and breakfast e simili), il tributo è dovuto dal gestore dell'attività, indipendentemente dalla circostanza che questa sia esercitata in forma imprenditoriale o meno.
9. Per i locali e le aree scoperte, o coperte da tettoia, utilizzate temporaneamente, per periodi inferiori a 6 mesi, nello stesso anno solare, il tributo è dovuto per l'intero anno dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile. Per i locali nonché per le aree scoperte, o coperte da tettoia, condotte in locazione o in virtù di altro titolo obbligatorio, per periodi inferiori all'anno, il tributo è dovuto per l'intero anno dal proprietario o titolare di altro diritto reale o concessorio.
10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per le loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità non temporanee, quali a puro titolo esemplificativo:

##### Utenze domestiche

- solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete. Alla richiesta di esclusione deve essere allegata

dichiarazione dell'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete; la richiesta è efficace per un anno ed è rinnovabile annualmente

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella dichiarazione di fine lavori;

#### Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, **rifiuti speciali**, non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, aree destinate esclusivamente al ciclo produttivo di attività industriale, ove non si abbia di regola, presenza umana, aree di transito;
- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze quali serre a terra, stalle, fienili, ricovero macchinari e attrezzi;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le superfici di edifici o loro parti adibite al culto in senso stretto;
- i locali e le aree riservate al solo esercizio, in senso stretto, delle attività sportive (palestre, piscine, campi da gioco).

2. L'esclusione di cui al precedente comma viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 20 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, piano di smaltimento rifiuto, ecc.), fermo restando la possibilità del soggetto incaricato dell'accertamento di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione per comprovare la persistenza del presupposto dell'esclusione. In caso di mancata indicazione in "dichiarazione" delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella "dichiarazione" con la presentazione della documentazione su indicata.
3. Sono altresì esclusi in via temporanea i locali adibiti a civile abitazione, chiuse e prive di mobili e suppellettili, o privi di allacciamenti, ad esclusione degli allacciamenti alla rete elettrica e gas, finalizzati ad utilizzi tecnici (funzionamento antighiaccio caldaia, pompe immersione). Tale utilizzo limitato dei servizi a rete viene comprovato dai consumi rilevabili dalle fatture emesse

dai Gestori eroganti dei servizi e debbono essere prodotti a cura del contribuente su richiesta del Comune.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 8. Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80 % della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, ovvero, desunta dalla planimetria catastale o di progetto, compresi i sottotetti non abitabili, ma praticabili.
4. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. Sono considerate tali anche le aree pertinenziali utilizzate da ditte che svolgono la loro attività c/o terzi (elettricisti-imbianchini-idraulici-muratori, ecc.); la commisurazione della tariffa viene applicata forfaitariamente su una superficie di mq. 20.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
7. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
8. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia.
9. Non sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti produttivi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime dei semilavorati e dei prodotti finiti) ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali veri e propri.
10. In caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e speciali non assimilati a quelli urbani, la complessiva superficie tariffabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi

per la sua determinazione, per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, viene ridotta forfetariamente, per la sola parte variabile, della misura del 50%.

11. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc..), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - Comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
12. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, la superficie non può essere inferiore all'80% della superficie catastale dell'immobile stesso. Tale criterio potrà essere utilizzato nella presunzione del calcolo delle superfici in sede di accertamento d'ufficio.
13. In sede di prima applicazione, vengono utilizzate le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di igiene ambientale (TIA) di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997.
14. Sono assoggettabili a tributo le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, anche se ubicati sul fondo, gli agriturismi e le aree vendita.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **Art. 9. Articolazione della tariffa**

1. Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. Le tariffe sono articolate in fasce di “utenza domestica” e “utenza non domestica”.
3. Le tariffe dei locali, occupate o detenute da una utenza domestica sono calcolate in base:
  - a) al numero dei componenti del nucleo familiare costituente l'utenza, così come meglio definito all'articolo precedente;
  - b) alla superficie dell'utenza;
4. Le tariffe per l'utenza non domestica sono articolate in base :
  - a) alla classe di attività con omogenea produzione di rifiuti (elenco “classi di attività”), come da tabella allegata al presente regolamento: ALLEGATO 1;
  - b) alla superficie posseduta o detenuta dall'utenza;
  - c) ad eventuali aree scoperte attrezzate possedute o detenute dall'utenza.
5. Le tariffe sono commisurate sulla base del costo del servizio istituzionale reso dal Gestore, come disciplinato nel contratto di servizio. Qualora l'utente necessitasse, per la raccolta del proprio rifiuto urbano o assimilato, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori degli standard e modalità definite nel servizio istituzionale e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal Gestore previa definizione con l'utente di un contratto a corrispettivo, senza che il costo di tali servizi aggiuntivi, quindi, possa incidere sui costi posti a carico degli altri cittadini, eccezione fatta per lo smaltimento del rifiuto urbano o assimilato prodotto.
6. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **Art. 10. Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata nei termini previsti al successivo articolo 20.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### **Art. 11. Commisurazione del nucleo familiare**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il nucleo degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Per locali ad uso di prima abitazione degli italiani residenti all'estero, iscritti all' A.I.R.E., viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di un componente sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri componenti della famiglia o di altri nuclei familiari, ovvero non risultino locati.
3. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le case tenute a disposizione e sfitte, aggiuntive rispetto all'abitazione di residenza, viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di un componente;
5. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati per periodi non superiori a 6 mesi, per la determinazione del nucleo familiare viene convenzionalmente attribuito il nucleo familiare di un componente;
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

### **Art. 12. Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività**

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro specifica destinazione d'uso. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee di cui all'Allegato 1);
2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento;
3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo;

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti;
5. Nel caso di superfici funzionali all'attività individuata da ATECO, quali parcheggi, magazzini, aree esterne, posti barche, le quali hanno una determinata collocazione nell'allegato 1, si applica la relativa classe;
6. Qualora la destinazione d'uso della superficie posseduta o detenuta non sia indicata nell'elenco di cui all'allegato 1, deve farsi riferimento alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa potenzialità alla produzione di rifiuti;
7. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata;
8. La separazione fisica e/o spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tariffazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

### **Art. 13. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

### **Art. 14. Tariffa del tributo giornaliera**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento, annuale e a consuntivo, della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività, o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. Il computo dei giorni è solo quello di effettivo esercizio, non è computato il tempo per installazioni e smontaggio delle strutture (stand, giostre, etc.). I giorni di eventuale inattività a strutture installate (periodo di pausa infrasettimanale all'interno di una sagra) non sono computati solo se comunicati preventivamente dall'utente e/o riportati nell'atto autorizzativo.
7. In occasione delle sagre paesane viene computata ai fini del tributo tutta la superficie dedicata alla somministrazione di alimenti e bevande, le cucine, le aree ristoro, le bancarelle di vendita e le giostre. In un'ottica di tutela e/o valorizzazione della peculiarità agro-alimentari tipiche del territorio sono escluse dal computo le sole aree di mostra del prodotto e di divulgazione al pubblico, sia interne che esterne agli stands, purchè non vi sia produzione di rifiuti.

8. L'obbligo della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili
10. Il soggetto passivo, titolare di un'autorizzazione di commercio ambulante con assegnazione di posteggio fisso, può effettuare il pagamento del tributo complessivamente dovuto per le occupazioni giornaliere in un anno solare con le modalità e le scadenze previste per il tributo annuale.
11. L'importo minimo per la riscossione del tributo giornaliero è di €. 12,00.
12. Non sono soggette al tributo le occupazioni:
  - inferiori a 3 ore giornaliere;
  - per carico/scarico merci o per trasloco per il tempo strettamente necessario;
  - per pronto intervento;
  - effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a due giorni, purchè non comportino attività di vendita o somministrazione.

#### **Art. 15. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e della aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui al successivo articolo 18.

### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 16. Riduzioni delle utenze domestiche**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, in sede di determinazione delle tariffe, possono essere applicate delle riduzioni, in misura massima del 30%, nelle seguenti ipotesi:
  - abitazioni con unico occupante;
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
  - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
  - fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Nel caso venga praticato costantemente il **compostaggio domestico**, il Comune in sede di determinazione delle tariffe, può stabilire una riduzione della quota variabile della tariffa. La riduzione viene applicata solo se il compostaggio domestico viene praticato su aree scoperte adibite a verde di pertinenza dell'abitazione oggetto di richiesta ed in applicazione del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio" Il Comune può provvedere o delegare il controllo sull'effettiva pratica del compostaggio domestico; se viene riscontrato che la pratica del compostaggio non viene effettuata correttamente la riduzione viene disapplicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica.
3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. Il tributo è ridotto, nella parte variabile, al 40% per le utenze domestiche poste ad una distanza superiore a m. 600 dal più vicino punto di conferimento, misurato su strada carrozzabile dall'accesso dell'utenza al punto di raccolta.
5. Le riduzioni tariffarie, se previste, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della richiesta stessa. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
6. In caso di cumulo di riduzioni ed agevolazioni sulla parte variabile, considerate congiuntamente, la soglia non potrà superare una quota percentuale dell'80 dell'importo della parte variabile stessa.

#### **Art. 17. Riduzioni per il recupero**

1. Il produttore di rifiuti speciali, **assimilati** ai rifiuti urbani, che dimostri di averli avviati a **recupero**, ha diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata, a consuntivo, mediante presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, della quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
3. La riduzione è calcolata in base alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione rifiuti indicati dal Comune nella delibera di approvazione della tariffa.
4. La riduzione si applica solo alla superficie interessata dalla produzione di rifiuti assimilati avviati al recupero e non all'intera utenza.
5. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
6. Tale riduzione non può comunque essere superiore all'80% della tariffa variabile.

### **TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

#### **Art. 18. Maggiorazione per i servizi indivisibili**

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

#### **Art. 19. Aliquote**

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il Consiglio Comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

## TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

### Art. 20. Obbligo di dichiarazione e suoi contenuti

1. I soggetti di cui all'art. 5 devono presentare al Comune o altro soggetto da lui incaricato, entro i **30** (trenta) giorni successivi all'inizio del possesso o detenzione, una "dichiarazione" dei locali e delle aree soggette a tributo siti nel territorio del Comune. La "dichiarazione d'inizio" è redatta sui modelli predisposti dal Comune o altro soggetto da lui incaricato e messi a disposizione dallo stesso. I modelli devono essere completati con tutti i dati richiesti. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata *a/r* o *a mezzo fax*, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di posta elettronica certificata.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di **30** (trenta) giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
3. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta e contenere almeno i seguenti elementi:
  - Utenze domestiche
    - a) Generalità e titolo dell'occupante, il codice fiscale e la residenza;
    - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
    - c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile desunta secondo quanto stabilito dall'art.7 del presente Regolamento;
    - d) Numero degli occupanti i locali;
    - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
    - f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
  - Utenze non domestiche
    - a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
    - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
    - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
    - d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione;
    - e) superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
    - f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
4. In caso di variazione degli elementi che determinano il tributo (variazione delle superfici dei locali ed aree scoperte, variazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, variazione del numero dei componenti, ecc.), i soggetti di cui all'art. 5 devono presentare, nei **30** (trenta) giorni successivi, dichiarazione di variazione, utilizzando i modelli predisposti.
5. Gli effetti delle variazioni decorrono dalla data della sopravvenuta modifica, ove tempestivamente denunciata o se la variazione dia luogo ad un aumento della tariffa, altrimenti gli effetti della variazione decorreranno dal giorno della dichiarazione al Comune o altro soggetto da lui incaricato.

6. Se le variazioni vengono denunciate dopo i **30** (trenta) giorni dalla data di variazione verranno applicate le previste penalità.
7. La dichiarazione di fine possesso o di fine detenzione da parte dei soggetti passivi va comunicata al Comune o altro soggetto da lui incaricato entro il termine di **30** (giorni) giorni dall'evento e, in tal caso, retroagisce alla data dell'effettiva cessazione; altrimenti gli effetti della cessazione decorrono dal giorno in cui viene comunicata al Comune o altro soggetto da lui incaricato.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive, ove la stessa sia stata assolta dal contribuente subentrante, a seguito di regolare dichiarazione, fatta salva l'applicazione della prevista penalità.
9. Le dichiarazioni d'inizio, di variazione e di cessazione devono contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, e tutti gli elementi utili ai fini della determinazione della tariffa, dell'ubicazione dei locali o delle aree scoperte e delle loro destinazioni d'uso.
10. Il soggetto incaricato dell'accertamento, anche sulla base di dati acquisiti d'ufficio, potrà provvedere alla variazione d'ufficio dei dati del tributo o alla sua cessazione.
11. Il soggetto incaricato dell'accertamento può chiedere all'Amministratore del condominio l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree del condominio amministrato. L'Amministratore del condominio deve fornire detto elenco.
12. La dichiarazione di fallimento del contribuente determina la cessazione d'ufficio del tributo.
13. Il Comune, anche sulla base di dati acquisiti d'ufficio, potrà provvedere alla variazione d'ufficio dei dati del tributo o alla sua cessazione, previa comunicazione al contribuente.

#### **Art. 21. Poteri del comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
  2. Il funzionario responsabile, al fine di garantire la corretta applicazione del tributo, può effettuare le verifiche e i controlli ritenuti opportuni.
  3. In particolare il funzionario responsabile può:
    - Invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti ( ad es. planimetrie catastali e contratto di compravendita o di locazione);
    - Inviare ai contribuenti questionari o richieste di informazioni riguardanti dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
    - Richiedere dati e/o notizie ed elementi rilevanti a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
    - disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni
- In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, degli elementi utili al calcolo del tributo (numero componenti, superfici e destinazione d'uso dei locali), il funzionario responsabile, per l'accertamento dell'effettiva situazione del contribuente ai fini di applicazione della Tares, potrà fare ricorso a presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.
4. All'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove questi determinino l'applicazione del tributo a nuovi soggetti o la modifica del tributo applicato, viene inviato al contribuente specifico atto di accertamento a mezzo pec ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata a.r.,
  5. Il contribuente nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'atto di accertamento potrà produrre controdeduzioni che, ove riconosciute fondate, determinano l'annullamento o la rettifica dell'accertamento inviato. Il Responsabile del Tributo è l'autorità amministrativa presso la quale è possibile promuovere, anche nel merito, un riesame dell'atto in sede di autotutela ai sensi dell'art. 7, comma e lettera b) della legge n° 212/2000.

## **Art. 22. Sanzioni e penalità**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo si applica una sanzione pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, come previsto dall'art. 13 del D. Lgs 472/97. Per tale sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 20, comma 2 del D.L n° 201/2011 , entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, prima della scadenza del termine per la proposizione del ricorso, il contribuente presta acquiescenza con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. In caso di ritardato pagamento del tributo, saranno addebitati al contribuente, in occasione dei successivi avvisi, gli interessi di mora nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

## **Art. 23. Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione in base alle dichiarazioni in via ordinaria inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. In via eccezionale, in caso di sopraggiunte difficoltà operative, ivi comprese quelle verificatesi nel 2013, la Giunta Comunale è autorizzata a ridurre il numero della rate e a modificare le scadenze delle medesime.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
4. Qualora il contribuente non riceva l'avviso di pagamento entro le date, di cui al comma 1 del presente articolo, è tenuto a recarsi in Comune per il ritiro del citato avviso di pagamento.
5. Il pagamento degli avvisi in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentito nei seguenti casi:
  - avvisi emessi di pagamento per periodi superiori al trimestre per cause imputabili al Comune; la dilazione potrà essere in tal caso concessa per un numero di rate mensili non superiore a sei, senza applicazione di interessi;
  - avvisi dilazionati su richiesta del contribuente, nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in tal caso è facoltà del Funzionario responsabile del tributo, valutate le reali difficoltà in cui versa il contribuente, consentire la dilazione del debito scaduto in un numero di rate rapportate con il reddito del richiedente, applicando interessi in misura pari al tasso legale.

6. Il richiedente, all'atto della richiesta di rateizzazione, deve comprovare il pagamento di un acconto pari al 30% della somma dovuta.
7. Il mancato puntuale pagamento anche di una delle due rate comporterà la decadenza del contribuente dal beneficio accordato e l'avvio dell'azione di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.

#### **Art. 24. Interessi**

1. Gli interessi di mora, rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 25. Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 24, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.

#### **Art. 26. Importi minimi**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a dodici euro per anno d'imposta.

#### **Art. 27. Il trattamento dei dati - privacy**

1. Il Comune è autorizzato ad inviare al Gestore del servizio rifiuti o a soggetti terzi, le banche dati necessarie per tutte le fasi del processo elaborazione, stampa ed invio degli avvisi di pagamento.

#### **Art. 28. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 29. Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della TIA, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Nelle more dell'applicazione di quanto previsto nel comma 9 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini TIA, eventualmente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il tributo viene corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio.
4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 9-bis, del D.L. 201/2011 (allineamento tra i dati catastali dell'Agenzia del Territorio relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 % di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

### **Art. 30. Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Art. 31. Disposizioni transitorie**

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i termini decadenziali o prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

## ALLEGATO 1)

**Categorie di utenze non domestiche****Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie**

<b>categoria</b>	<b>Elenco attività indicate nel decreto</b>	<b>Ulteriore elencazione stabilita dal Comune</b>
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, etc..)	Associazioni o istituzioni politiche, culturali, sindacali, previdenziali, benefiche, religiose, sportive senza ristoro, tecnico – economiche; scuole da ballo, sale da gioco, sale da ballo o da divertimento; scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado; centri di istruzione e formazione lavoro
2	Cinematografi, teatri	Locali destinati a congressi, convegni, etc.
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	Magazzini industriali senza attività produttiva, depositi attività edile e simili, commercio all'ingrosso/depositi alimentari e non, compresi magazzini di bibite e garage tenuti a disposizione
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	Aree attrezzate per la sosta dei turisti e simili, palestre, piscine, bocciodromi, campi da tennis, luna park, esclusa la somministrazione alimenti e bevande
5	Stabilimenti balneari	
6	Autosaloni, esposizioni	Gallerie d'asta, commercio auto, esposizioni mobili, piastrelle, sanitari, strumenti musicali, macchine agricole e attrezzature da giardino, aree coperte e scoperte operative
7	Alberghi con ristorante	
8	Alberghi senza ristoranti	Ostelli per la gioventù, foresterie, alberghi diurni e simili, alberghi, locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residences, case albergo, bed and breakfast
9	Case di cura e riposo, caserme	Caserme, collettività e convivenza in genere
10	Ospedali	Ambulatori distaccati dall'ospedale tassati solo per le superfici adibite a magazzini, spazi di attesa, con esclusione degli uffici che vengono inseriti nella categoria 11
11	Agenzie, studi professionali, uffici	Istituti assicurativi pubblici e privati, autoscuole, emittenti radio tv pubbliche e private
12	Banche e istituti di credito	
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	Profumerie, vendita elettrodomestici e simili, prodotti per la casa, fotografi, sementi e prodotti agricoli da giardino, materiali edili - termoidraulici, oreficerie e telefonia, giocattoli, materiale elettrico, colori e vernici, arredamento, ottici,

14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	Comprese le erboristerie e articoli sanitari
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Mercerie, videonoleggio, negozi d'arte e strumenti musicali, numismatica, negozi articoli per animali
16	Banchi di mercato beni durevoli	Banchi di beni non alimentari
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetiste	Compresi studi fisioterapeutici e della cura della persona in genere, fotografi
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnamerie, idraulici, fabbri, elettricisti	Restauro mobili, riparazione – manutenzione macchine per ufficio ed elaborazione, lavanderie e pulisecco, riparazioni tv, carpenteria, stireria, vetreria con produzione di serramenti, sartorie, riparazione cicli e motocicli
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	Compresi i gommisti
20	Attività industriali con capannoni di produzione	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Tomaifici, pelletterie, assemblaggio materiale elettrico e lampadari, laboratorio confezioni, maglierie e sartorie, calzaturifici, tappezzerie, tipografie, corniciai, astuccifici, lab. di cartotecnica, lab. di pasticceria, lab. di panificazione, lab. odontotecnico, lab. orafo e fotografico, gelaterie artigianali, pizzerie artigianali per esportazione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Rosticcerie, friggitorie, tavole calde, attività rientranti nel comparto della ristorazione
23	Mense, birrerie, amburgherie	
24	Bar, caffè, pasticceria	Comprese gelaterie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari, discount	
26	Plurilicenze alimentari e miste	Enoteche e vendita al dettaglio di bibite
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Comprese le superfici commerciali di serre e/o vivai adibite alla vendita ed al confezionamento.
28	Ipermercati di generi misti	
29	Banchi di mercato generi alimentari	Compresi altri beni non durevoli e fiori
30	Discoteche, night club	